STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNISONO"

1 – DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, regolata a norma del Titolo I, Cap. III art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'associazione culturale, ricreativa e sportiva denominata **"UNISONO"** con durata illimitata nel tempo.

2 - SEDE

Art. 2 – L'associazione ha sede in Milano, Via Michele Lessona n. 43/10.

L'assemblea degli associati potrà deliberare l'istituzione come anche la chiusura di sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

3 - SCOPI

Art. 3 – L'associazione Unisono non persegue finalità di lucro. In base all'art. 4 lett. E) della legge regionale di riferimento (L.R. n. 28/96) le prestazioni di attività da parte dei soci sono volontarie e a titolo prevalentemente gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica e di promozione sociale e di cultura del tempo libero. L'Associazione promuove la Cultura, lo Sport, le Arti, la Musica e il Gioco quali elementi fondamentali di crescita personale psico-fisica dei singoli. Essa riconosce e considera imprescindibile nelle proprie azioni il riconoscimento di diritti umani individuali e collettivi e delle libertà costituzionali fondamentali, ripugna ogni forma di intolleranza e razzismo, nei confronti di qualunque forma di cultura e di qualunque uomo, collettività o popolo. Ripudia, inoltre, qualsiasi forma di violenza come individui. Dichiara di non praticare o sostenere l'occupazione abusiva di stabili.

Art. 4 – L'Associazione "Unisono" persegue i seguenti scopi:

- diffondere la Cultura nella società con particolare attenzione al mondo giovanile e alla realtà locale della zona 8 di Milano;
- favorire un senso di appartenenza al territorio;
- favorire il dialogo e la discussione riguardo a temi di interesse sociale, culturale, locale o personale;
- promuovere la socialità, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

4 - ATTIVITA'

Art. 5 – L'Associazione "Unisono" per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: manifestazioni, mostre e rassegne, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti, concerti, concorsi, corsi per giovani ed adulti, ed altre eventuali iniziative di gruppo;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, workshop;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati e Partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associativa;
- utilizzare siti Internet e/o strumenti multimediali affini;
- l'Associazione potrà farsi sponsor di iniziative e manifestazione ricreative, sportive, turistiche ed artistiche anche in collaborazione con altre associazioni;

5 - I SOCI

Art. 6 - L'Associazione "Unisono" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilità dal Consiglio direttivo;
- **soci onorari:** persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- **Le quote o il contributo associativo** non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 7 - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

L'Associazione Unisono garantisce il diritto di recesso senza oneri per ogni associato, in conformità all'art. 2, lett. C) della Legge regionale di riferimento.

Art. 8 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri.

Art. 9 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall' assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell' organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutari dell' organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6 – ANNO SOCIALE

Art. 11 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell' Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

7 – ORGANI

Art. 12 - Gli **Organi dell' Associazione** sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto,

qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 14 - L'**Assemblea Ordinaria** ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il regolamento interno;
- all'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15 - L'**Assemblea Straordinaria** ha i seguenti compiti:

- l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
- Per deliberare sulle modifiche allo statuto occorre la presenza di 1/3 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4, in conformità all'art. 21 della L.R. n. 28/96. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri due soci mediante delega.
- all'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 16 - Il **Consiglio Direttivo** è composto da minimo 3 membri fino ad un massimo di 5, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti che prima di votare i suoi componenti ne decide l'ammontare.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Nel caso di cessazione di componenti del Consiglio Direttivo, occorre far luogo a nuove elezioni se il numero dei membri da sostituire sia superiore ad 1/3 del numero complessivo dei membri dell'organo interessato; fino ad 1/3 è possibile procedere per cooptazione.

Art. 17 - Il **Consiglio Direttivo** è l'organo esecutivo dell'Associazione Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- eleggere il Presidente;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 18 - Il **Presidente** dura in carica tre anni, salvo dimissioni, ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Il **Collegio dei Revisori** è composto da uno o tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni salvo dimissioni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 20- Il **Collegio dei Probiviri** è composto da uno o tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni salvo dimissioni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 21 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

8 – SCIOGLIMENTO

Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione con la devoluzione del patrimonio occorre la presenza della totalità degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti, in conformità all'art. 21 della L.R. n. 28/96. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

9 – NORMA FINALE

Art. 23 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti in materia.